



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2200 del 18/06/2025

Proposta di Determinazione n. 2487 del 17/06/2025

VI DIREZIONE - AMBIENTE

SERVIZIO - Tutela Aria ed Acque

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 17/2025 A FAVORE DELLA DITTA A.C. SRLS PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER L'IMPATTO ACUSTICO, TITOLI ABILITATIVI DI CUI ALLA LETT. C) E ALLA LETT. E) DEL COMMA 1 DELL'ART. 3 DEL D.P.R. N° 59/13, DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE MANUFATTI IN CALCESTRUZZO NELLO STABILIMENTO SITO IN C.DA MADDALENA SNC DEL COMUNE DI PATTI (ME).

IL DIRIGENTE

- VISTA** la nota istruttoria del Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acque prot. int. n° 26108/2025 del 16.06.2025;
- VISTO** il D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab. del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario

VISTA	Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23/12/2020; la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	l’istanza da parte della Ditta A.C. srls , pervenuta tramite Suap del Comune di Patti (ME) con nota protocollo n° 12228 del 04.04.2025, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 15893/2025, e successiva integrazione prot. n° 16490 del 08.04.2025 introitata in pari data al n° 16350/2025, volta ad ottenere l’adozione dell’AUA per le emissioni in atmosfera e per l’impatto acustico, titoli abilitativi di cui alla lett. c) e alla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n° 59/13, derivanti dall’attività di produzione e commercializzazione manufatti in calcestruzzo nello stabilimento sito in C.da Maddalena snc del Comune di Patti (ME);
VISTA	la nota di questo Ufficio, protocollo n° 17650/2025 del 15.04.2025, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall’art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l’iter procedurale con l’adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario e acustico da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Patti (ME);
VISTA	il parere di competenza favorevole dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario e acustico espresso dal III Settore – Servizi Territoriali e urbanistici – Servizio I Pianificazione Urbana e Edilizia Privata del Comune di Patti (ME), del 23.05.2025, pervenuto tramite SUAP in pari data con nota protocollo n° 26894, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 22799/2025 del 23.05.2025. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
VISTO	il parere con prescrizioni n° 31 del 28.05.2025 rilasciato dall’Ufficio Catasto Emissioni e Controlli di questa Direzione con nota interna protocollo n° 23520/2025 del 28.05.2025;
CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
DATO ATTO	dell’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”, approvato con D.S. n. 175 del 03.10.2024;
VISTO	il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
VISTO	lo statuto dell’Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
VISTO	l’art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
VISTA	la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
VISTO	che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 18.03.2025.

DETERMINA

di

ADOTTARE

l’AUA n° 17/2025 a favore della **Ditta A.C. srls** per le emissioni in atmosfera e per l’impatto acustico,

titoli abilitativi di cui alla lett. c) e alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/13, derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione manufatti in calcestruzzo nello stabilimento sito in C.da Maddalena snc del Comune di Patti (ME).

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come riportato nella sottostante tabella:

P.E.	IMPIANTO	SISTEMA ABBATTIMENT O	INQUINAN TE	LIMITE (mg/Nm ³)	PERIODICITA , CONTROLLO
E1	Silos carico cemento	Filtro a maniche di tessuto (SILOTOP)	Polveri	40 ⁽¹⁾	Annuale ⁽²⁾
E2	Carico autobetonier a	Filtro a maniche di tessuto (WAM)	Polveri	40 ⁽¹⁾	Annuale ⁽²⁾

¹ D.A. ARTA 176/Gab del 09/08/2007 art. 2 comma 1 lett. a);

² L'autocontrollo dovrà essere svolto con impianti condotti a pieno regime.

Art. 2) Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio, darne comunicazione a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e al III Settore del Comune di Patti (ME). Il termine per la messa a regime è stabilito in 30 giorni dalla data della messa in esercizio.

Art. 3) Il Gestore dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e al III Settore del Comune di Patti (ME) con almeno 15 giorni di anticipo la data in cui verranno effettuate, in giorni diversi, **n. 2 misure rappresentative delle emissioni nell'arco di dieci giorni di marcia controllata** decorrenti dalla messa a regime e trasmettere i risultati delle analisi ai suddetti Enti entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione.

Art. 4) Il Gestore dovrà effettuare, con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con impianti a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento e trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D.lgs. 152/06 e ss.mm. ii.

Art. 5) Il Gestore dovrà inoltre:

1. identificare chiaramente i camini con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile e ben visibile rispettando le sigle indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;

2. dotare i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
3. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
4. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
5. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, garantendo inoltre l'efficienza dei sistemi di abbattimento e annotando, su apposito registro che dovrà essere a disposizione degli Organi di controllo, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione degli stessi

Titolo abilitativo lett. e)

Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 6) Il Gestore dovrà:

1. informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione;
2. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
3. adottare tutte le misure indispensabili per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
4. tenere a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta, tutta la documentazione inerente all'AUA.

Art. 7) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore e alla società che ne detiene il controllo;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. emissioni in atmosfera: data degli autocontrolli svolti ai punti di emissione (art. 4), accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 8) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività o dell'impianto, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 9) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 10) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 11) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 12) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 13) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP di Patti (ME). La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

DISPORRE l'inoltro del presente provvedimento al SUAP del Comune di Patti (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia e al III Settore del Comune di Patti (ME) dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso nello stabilimento sito in C.da Maddalena snc del Comune di Patti (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE
LENTINI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.
(firmato digitalmente)



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III SETTORE – SERVIZI TERRITORIALI E URBANISTICI – SERVIZIO 1
PIANIFICAZIONE URBANA E EDILIZIA PRIVATA

Prot. Gen. N. /2025

li, 23/05/2025

Al Responsabile del Settore
Attività Produttive - S.U.A.P.
SEDE

Oggetto: Comune di Patti (ME). Istanza Autorizzazione Unica Ambientale del 24/03/2025 DPR n° 59/13
Ditta A.C. srls. **Comunicazione Cds asincrona.**

**Parere reso ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs 152/06, espresso ai sensi del D.P.R. n° 380/2001
e del R.D. 27/07/1934 n° 1265.**

Trasmissione Parere di Competenza

Vista:

- l'istanza prot n° 10355 del 24/03/2025 trasmessa telematicamente allo sportello URBIX-SUAP (pratica n. 457) per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale di questo Comune riguardante la domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 Titolo I - Parte V del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 con la relativa documentazione a corredo;
- la richiesta nota prot. n° 17650 del 15/04/2025 della Città Metropolitana di Messina VI Direzione Ambiente assunta dal protocollo di questo Ente in pari data al n° 21919 riguardante l'oggetto e per l'acquisizione del parere di merito da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Patti dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario e acustico;

Esaminata la documentazione esibita al SUAP e segnatamente:

- La scheda E – impatto acustico a firma del Dott. Alongi Emanuele e la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da Cannizzo Elena n.q. di legale rappresentante della Società A.C. s.r.l.s. in cui è stabilito che nell'impianto vengono svolte attività a bassa rumorosità datata 18/03/2025
- La relazione tecnica a firma del Dott. Alongi Emanuele riguardante la descrizione del processo produttivo dell'impianto di betonaggio e del relativo sistema di emissioni e scarichi idrici;
- L'asseverazione di legittimità edilizia e igienico – sanitaria a firma del geom. Massimo Franco del 20/05/2025 di conformità all'autorizzazione edilizia n° 11/90 del 24.03.1990 per impianto di betonaggio;
- il precedente parere A.U.A. n° MIL 26 dell'UTA di Messina dell'Ufficio Territoriale e dell'Ambiente trasmesso con nota prot. UTA n 83461 del 01/12/2017

Visti:

- il DPR 380/2001 recepito in Sicilia con modifiche ed integrazioni dalla L.R. 16/2016 e s.m.i.
- il D.lgs 152 del 3 aprile 2006
- il R.D. 27/07/1934 n° 1265 e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra e per quanto di competenza:

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai fini urbanistici, igienico-sanitari ed acustici, alle seguenti condizioni:

- Che le emissioni rumorose provenienti dall'esercizio dell'attività produttiva rispettino i parametri di legge previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

- Che in corso di esercizio siano garantite le modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica in relazione al contesto circostante;
- Che non vengano immesse nel sistema fognario sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura col divieto assoluto di immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possano provocare depositi o ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;

il presente parere resta vincolato a tutti gli eventuali obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge più restrittiva non espressamente riportata restando salvi gli eventuali diritti dei terzi nonché pareri e/o autorizzazioni di ulteriori Enti ed ogni altro riferimento normativo.

Il Responsabile del Settore
(Geom. Antonino Cusmà Piccione)



Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (m/s);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l' O_2 di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O_2) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.